

Registro Generale N. 001021/2022 del 16/12/2022

**Determinazione del Dirigente del
Settore S0A - SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI**

Ricorso in riassunzione al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - Roma ex artt. 11 c.p.a., 59 L. 69/2009 e 143 R.D. 1775/1933, n. R.G. 190/2022, proposto contro il Comune di Carpi, acquisito al prot. n. 59137 in data 14/09/2022. Conferimento di incarico di difesa in giudizio. CIG ZED3919A25

Premesso che

- in data 08 maggio 2017, in atti al protocollo generale n. 24500/2017, è stato notificato il ricorso al T.A.R. Emilia Romagna, R.G. 344/2017, proposto da un cittadino, personalmente e quale unico titolare azienda agricola omonima, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Toni del Foro di Modena, volto ad ottenere l'annullamento di una serie di atti amministrativi;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 13.06.2017, immediatamente eseguibile, la Giunta medesima autorizzava il Sindaco del Comune di Carpi a resistere nel giudizio avanti al T.A.R. per l'Emilia Romagna sopra citato;
- con determinazione dirigenziale n. 537 del 04/07/2017, a firma del Dirigente responsabile del Settore A9 – Pianificazione e sviluppo urbanistico è stato conferito l'incarico legale all'Avv. Giovanni Bertolani per la difesa in giudizio a seguito della proposizione del ricorso come sopra descritto;
- il T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, Sez. II, con sentenza n. 324/2022 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ex art. 143 R.D. 1775/1933;

Premesso altresì che

- in data 14/09/2022, in atti al protocollo generale del Comune di Carpi al n. 59137, pari data, è stato notificato al Comune medesimo, ricorso in riassunzione avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ex artt. 11 c.p.a., 59 L. 69/2009 e 143 R.D. n. 1775/1933, n. R.G. 190/2022, da parte della medesima controparte rappresentata e difesa dagli Avvocati Matilde Palmieri del Foro di Modena, Francesca Giuffrè del Foro di Roma e Elena Toni del Foro di Modena, con domicilio eletto presso lo studio e la persona dell'Avv. Francesca Giuffrè in Roma via dei Gracchi 39, esperito contro, tra gli altri, il Comune di Carpi, al fine di ottenere disapplicazione, annullamento, illegittimità e/o inefficacia dei provvedimenti già impugnati avanti il TAR Emilia Romagna – Bologna, nonché ulteriori misure previste in ricorso;
- che l'udienza è fissata per il giorno 11.01.2023 con invito a costituirsi nelle forme e nei termini di cui all'art. 176 R.D. 1775/1933;

Vista la relazione esplicativa delle motivazioni per le quali è opportuno resistere in giudizio, a firma del Dirigente Responsabile del Settore S4 – Pianificazione e Sostenibilità Urbana – Edilizia Privata, Dott. Urb. Renzo Pavignani, acquisita al prot. n. 69813 del 25/10/2022;

Dato atto che la Giunta comunale, con deliberazione n. 233 del 13/12/2022, dichiarata

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

immediatamente eseguibile, ha deliberato, tra l'altro:

“di autorizzare il Sindaco del Comune di Carpi, per le motivazioni indicate in premessa, a resistere nel giudizio in riassunzione avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, n. R.G. 190/2022, promosso con ricorso notificato al Comune di Carpi e acquisito al protocollo dell'Ente n. 59137 del 14/09/2022, ed a costituirsi in giudizio con la rappresentanza e difesa di avvocato patrocinatore esterno, conferendo all'incaricato i più ampi poteri di rappresentanza e difesa, relativamente alla fase di merito dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nonché la facoltà di aggiungere motivi, di chiamare terzi in causa, di conciliare e transigere, di proporre domande riconvenzionali, di nominare altri avvocati e procuratori o di eleggere diverso domicilio;

di dare atto che la spesa stimata per il servizio di € 6.701,74, trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 00030.00.57 “Prestazioni professionali specialistiche compresi incarichi legali” del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 (annualità 2022);

di dare mandato al Segretario generale di attivare tutte le procedure necessarie e conseguenti alla presente deliberazione in merito al conferimento dell'incarico di difesa in giudizio, relativamente alla fase di merito, dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del Comune di Carpi nel ricorso proposto avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, n. R.G. 190/2022, in termini urgenti, stante la necessità di costituirsi nel giudizio in tempo utile, nonché di procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

di dare atto, altresì, che il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell'Ente, provvederà alla firma della procura alle liti, conferendo al patrocinatore degli interessi del Comune di Carpi di futura designazione ogni più ampio potere di rappresentanza e difesa;

di sottoporre al legale che sarà incaricato ogni più opportuna valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per utilmente agire nei confronti del ricorrente;”

Dato atto che

- presso il Comune di Carpi non è presente un ufficio di Avvocatura civica e che pertanto si rende necessario ricorrere a professionisti esterni per la rappresentanza e difesa in giudizio;
- nel funzionigramma dell'ente, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 143 del 20/07/2021, la missione 2.4 Conferimento incarichi a legali esterni e gestione del contenzioso (esclusa la rappresentanza in giudizio) è affidata al servizio Segreteria generale e affari istituzionali;
- nell'organigramma dell'ente, approvato con medesima deliberazione sopra citata, il Servizio Segreteria generale e affari istituzionali è incardinato presso il Segretario Generale;

Ritenuto che il servizio legale di cui in oggetto rientri tra quelli individuati dall'art. 17, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per i quali è prevista l'applicazione del decreto medesimo;

Evidenziato che

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 e 4 del d.lgs. n. 50/2016, ai servizi di cui all'art. 17 si applica l'art. 4, il quale prevede che “L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ((dei contratti attivi,)) esclusi, in tutto o in parte,

dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.”;

- i par. 3.1.1. e 3.1.2. delle linee guida Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, esplicano l'applicazione dei suddetti principi all'affidamento di servizi legali;
- ai sensi dei par. 3.1.4. e 3.1.4.1. “3.1.4 L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre.

3.1.4.1 Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico”

Ribadito che con la sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 537 del 04/07/2017, ad oggetto “Conferimento di incarico legale previa richiesta di preventivi per difesa in giudizio a seguito di ricorso presentato da A.M., avanti al TAR Emilia Romagna, contro il Comune di Carpi per l'annullamento della deliberazione di Consiglio comunale della Città di Carpi n. 19 del 09.02.2017” veniva conferito l'incarico legale all'Avvocato Prof. Giovanni Bertolani del Foro di Reggio Emilia per la difesa in giudizio di primo grado dinanzi al TAR Emilia Romagna, specificando, altresì, che l'individuazione del suddetto professionista, in ragione della particolarità della materia del contendere, è avvenuta previa attivazione di specifica procedura di richiesta di preventivi a professionisti di comprovata esperienza e competenza in materia amministrativa, con particolare riferimento alla normativa vigente in campo urbanistico;

Dato atto che

- dal curriculum vitae del professionista, di cui al prot. gen. n. 71637, del 03/11/2022, del Comune di Carpi, emergono formazione ed esperienza pluriennale in materia amministrativa e contenzioso amministrativo su svariate tematiche, e nello specifico in tema di diritto urbanistico e negli Appalti delle opere pubbliche, oltreché nella tutela storico artistica e paesaggistica;
- in data 03/11/2022 è pervenuto preventivo, prot. gen. 71637 del Comune di Carpi, pari data, da parte del legale medesimo, per l'attività di difesa in giudizio relativa alla fase di merito dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ex art. 143 R.D. n. 1775/1933 del Comune di Carpi nel ricorso proposto avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, n. R.G. 190/2022, sopra menzionato;
- tale preventivo stima un costo lordo complessivo del servizio legale di cui trattasi di € 6.701,74 (€ 5.281,95 per compenso e spese generali forfettarie al 15%, € 211,28 per CPA al 4%, € 1.208,51 per IVA al 22%);
- nel superiore preventivo è stata applicata la riduzione del 40% sul totale dell'importo compensi, trattandosi di causa di valore indeterminato, oltreché di gravame in riassunzione di precedente procedimento avanti al TAR di Bologna ed avente oggetto similare, generando, in tal modo, un significativo risparmio di spesa in termini economici;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- il suddetto preventivo, anche in considerazione della circostanza per cui il compenso non è stato predeterminato unilateralmente dall'amministrazione, ma contrattato liberamente su un piano paritetico fra le parti, risulta essere congruo in relazione alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e alla natura ed alla complessità delle attività defensionali da svolgere in concreto;

Dato atto che l'acquisizione del servizio non rientra nel Programma biennale in quanto si tratta di un acquisto con costi inferiori a 40.000 € nel biennio;

Visto lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente deliberazione (allegato A);

Considerati

- la consequenzialità tra la vertenza conseguente al ricorso in riassunzione ex artt. 11 cpa, 59 L. 69/2009 e 143 R.D. n. 1775/1933, N.R.G. 190/2022, e la vertenza sulla quale è stata pronunciata la sentenza n. 324/2022 del TAR Emilia Romagna – Bologna, Sez. II, con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ex art. 143 R.D. n. 1775/1933, ciò, secondo quanto riportato nella sopra richiamata relazione esplicativa prot. n. 69813 del 25/10/2022, in aderenza alle tesi difensive del Comune di Carpi, nonché l'ambito riguardante la materia del contendere e gli effetti positivi conseguiti in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa;
- la consistenza del curriculum vitae dell'Avv. Prof. Giovanni Bertolani, di cui al protocollo n. 71637 del 03/11/2022, da cui emerge formazione ed esperienza pluriennale in materia amministrativistica e contenzioso amministrativo su svariate tematiche, e nello specifico in tema di diritto urbanistico e negli Appalti delle opere pubbliche, oltreché nella tutela storico artistica e paesaggistica;
- l'importo previsto dal preventivo di complessivi € 6.701,74, comprensivo di onorario (€ 4.593,00), spese generali al 15% (€ 688,95), contributo previdenziale CPA del 4% (€ 211,28) e IVA del 22% (€ 1.208,51);

Ritenuto conseguentemente opportuno, per le ragioni sopra richiamate, procedere all'affidamento dell'incarico legale di difesa in giudizio del Comune di Carpi dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche all'Avv. Prof. Giovanni Bertolani, del Foro di Reggio Emilia, con studio presso via Boiardi 3, 42121, Reggio Emilia (RE);

Evidenziato che il sopra richiamato preventivo, formulato sulla base del valore indeterminabile della causa e della complessità alta della stessa, e quantificato secondo le tariffe medie previste dal D.M. del 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. n. 37 del 8 marzo 2018 e da ultimo dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, risulta inferiore rispetto all'importo massimo previsto nello scaglione di riferimento;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 133 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024.";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente

- eseguita, ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 265 del 31/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022 - 2024 - Parte finanziaria.”;

Ritenuto conseguentemente opportuno procedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016, con l’affidamento dell’incarico legale all’Avv. Prof. Giovanni Bertolani del Foro di Reggio Emilia, con studio presso via Boiardi 3, 42121, Reggio Emilia (RE), in ragione delle sopra esposte motivazioni;

Esaminati:

- la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- il d.m. 10 marzo 2014, n. 55 in materia di compensi per la professione forense;
- il d.m. 13 agosto 2022, n. 147 “*Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*”, le cui tabelle con i nuovi parametri (che sostituiscono integralmente quelle allegato allo stesso d.m. n. 55/2014) sono entrate in vigore il 23 ottobre u.s. e si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente a tale data;

Dato atto che il CIG assegnato dall’ANAC è il n. ZED3919A25, con oggetto “*Assistenza in giudizio ricorso TSAP – R.G. 190/2022.*”;

Considerato che

- è stata acquisita, agli atti del protocollo comunale al n. 71637 del 03/11/2022, l’autocertificazione di possesso dei requisiti richiesti, con indicazione degli estremi assicurativi;
- nello schema di disciplinare allegato viene previsto l’assolvimento degli oneri di bollo a carico del professionista incaricato;
- sono stati effettuati, sulla base dell’importo e delle caratteristiche del servizio, i controlli sull’operatore economico affidatario circa il possesso dei requisiti richiesti;
- permane in corso la verifica di un requisito, già richiesto all’Ente competente;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visti, nelle versioni aggiornate,

- d.lgs. 18/8/2000 n. 267, con particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e all’art. 183 “Impegno di spesa”;
- d.lgs. n. 165/2001;
- d.lgs. n. 50 del 18/04/2016, artt. 4, 17 e allegato IX;
- d.l. n. 78/2009 (convertito il l. n. 102/2009), art. 9, concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

- l. 13 agosto 2010, n. 136 ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, art. 3;
- d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, in particolare gli artt. 23 e 37, nonché l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di obblighi di pubblicazione;
- linee guida ANAC n. 12, approvate con del. 907/2018, in materia di affidamento dei servizi legali e linee guida ANAC in materia di obblighi di pubblicazione, approvate con del. 1310/2016;
- regolamento dei contratti, approvato con delibera Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015;
- regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 165/2017, in vigore dal 09/01/2018;
- regolamento degli uffici e servizi del Comune di Carpi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 11/02/2013;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, n. 241/2021INPR, del 16/11/2021, ed in particolare il par. 5.1.3;

Determina

- **di affidare**, in ragione delle motivazioni esposte in premessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016, l’incarico di difesa in giudizio del Comune di Carpi nella controversia instaurata con ricorso in riassunzione ex artt. 11 cpa, 59 L. 69/2009 e 143 R.D. n. 1775/1933, N.R.G. 190/2022, a seguito della sentenza n. 324/2022 del TAR Emilia Romagna – Bologna, Sez. II, con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ex art. 143 R.D. n. 1775/1933, proposto contro il Comune di Carpi, acquisito al protocollo generale del Comune di Carpi al n. 59137 in data 14/09/2022, con relativa costituzione in giudizio, come meglio specificato negli artt. 2 e 3 del disciplinare di incarico (**allegato A**), all’Avv. Prof. Giovanni Bertolani del Foro di Reggio Emilia, con studio presso via Boiardi 3, 42121, Reggio Emilia (RE), per complessivi € 6.701,74, di cui € 4.593,00 per onorario, € 688,95 per spese forfetarie generali al 15%, € 211,28 per contributo previdenziale CPA al 4% ed € 1.208,51 per IVA al 22%;

- **di dare atto** che, in attuazione della sopra richiamata deliberazione di Giunta comunale n. 233 del 13/12/2022, all’incaricato saranno conferiti i più ampi poteri di rappresentanza e difesa, relativamente alla fase di merito dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nonché la facoltà di aggiungere motivi, di chiamare terzi in causa, di conciliare e transigere, di proporre domande riconvenzionali, di nominare altri avvocati e procuratori o di eleggere diverso domicilio;

- **di impegnare** conseguentemente la spesa complessiva di euro € 6.701,74 alla voce di bilancio n. 00030.00.57 “Prestazioni professionali specialistiche compresi incarichi legali” del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 (annualità 2022);

- **di dare atto** che la formalizzazione dell’incarico avverrà in base allo schema di disciplinare allegato alla presente determinazione (**allegato A**) e con la medesima approvato;

- **di dare atto** che:

- il CIG assegnato dall’ANAC è il n. ZED3919A25, con oggetto “Assistenza in giudizio ricorso

TSAP – R.G. 190/2022”;

- la liquidazione delle competenze concernenti il presente atto verrà evasa entro 30 giorni dalla data di accettazione della fattura;
- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Lisa Garuti, Segretario generale del Comune di Carpi;

- **di ottemperare** agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dalla normativa vigente;

Il Dirigente
GARUTI ANNA LISA

OGGETTO: Ricorso in riassunzione al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - Roma ex artt. 11 c.p.a., 59 L. 69/2009 e 143 R.D. 1775/1933, n. R.G. 190/2022, proposto contro il Comune di Carpi, acquisito al prot. n. 59137 in data 14/09/2022. Conferimento di incarico di difesa in giudizio. CIG ZED3919A25

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
6.701,74	1.03.02.11.000	300057	2022	CIG non gestito	01720

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

16/12/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa